



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO PER GLI/LE STUDENTI/STUDENTESSE NON COMUNITARI/E



INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Requisiti all'ammissione e fasce di contribuzione	2
Art. 3 – Borse di studio e alloggi	3
Art. 4 – Requisiti negli anni successivi al primo riguardo a fasce di contribuzione e borsa di studio.....	3
Art. 5 – Modalità di pagamento dei contributi universitari e di erogazione della borsa di studio	3
Art. 6 – Norme finali, entrata in vigore e modifiche	4

Art. 1 – Oggetto

1. L'Università degli studi di Trento (di seguito UniTrento) prevede fra le sue finalità, ai sensi dello Statuto, il rafforzamento della propria dimensione internazionale e a tal fine pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui UniTrento persegue il reclutamento di studenti/studentesse stranieri/e in particolare se provenienti da Paesi non-UE, sia nei corsi di studio (di seguito anche programmi formativi) che prevedono profili professionali di respiro internazionale e caratterizzati dall'utilizzo dell'inglese come lingua in cui si tiene il corso, sia nei corsi di studio erogati in italiano che, in relazione agli ambiti disciplinari in essi previsti, risultano attrattivi per gli/le studenti/studentesse internazionali.

Art. 2 – Requisiti all'ammissione e fasce di contribuzione

1. Coerentemente con la normativa vigente, UniTrento prevede che agli/alle studenti/studentesse non comunitari/e, i quali al momento dell'iscrizione a un programma formativo dell'ateneo risultino residenti all'estero, si applichi un modello di contribuzione basato sul merito. Tale modello si applica a studenti/studentesse fino al conseguimento del titolo di studio.
2. In particolare, per dare attuazione a quanto previsto al comma precedente, UniTrento effettua la valutazione del merito posseduto da tutti/e gli/le studenti/studentesse non-UE, che chiedono l'ammissione all'ateneo. L'esito della valutazione è espresso con un punteggio che determina la posizione del/la candidato/a nella graduatoria di merito, utilizzata per l'ammissione al programma formativo.
3. Le graduatorie dei diversi corsi di studio sono formulate con punteggi che garantiscano la comparabilità delle stesse. Salvo specifiche esigenze, la scala utilizzata è espressa in centesimi.
4. L'importo dei contributi universitari dovuti dallo/a studente/studentessa non-UE viene stabilito in funzione delle graduatorie di ammissione, strutturate in fasce di punteggio che determinano le relative fasce di contribuzione. L'importo dei contributi previsti per l'iscrizione a ciascun anno accademico viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, raggruppando i corsi di studio in aree. La collocazione dei corsi di studio in tali aree è stabilita dal Senato accademico su proposta dei Dipartimenti/Centri.
5. Per l'anno accademico 2017/18 gli importi di cui al comma precedente sono deliberati unitamente all'adozione del presente regolamento. Per gli anni accademici successivi eventuali modifiche degli importi dei contributi vengono deliberate secondo tempistiche che garantiscano un efficace processo di reclutamento di studenti/studentesse non-UE. L'eventuale modifica delle fasce di contribuzione in relazione al merito compete al Senato accademico, nel rispetto degli importi massimi dei contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione relativamente alle aree a cui afferiscono i corsi di studio dell'Ateneo. A candidati/e particolarmente meritevoli può essere concesso l'esonero totale dai contributi di iscrizione.
6. Alla conclusione di ogni anno accademico viene redatta una graduatoria di merito che determina la collocazione di tutti gli/le studenti/studentesse non-UE nelle fasce di contribuzione; le modalità di



Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le studenti/studentesse non comunitari/e

formulazione della graduatoria sono disciplinate al successivo articolo 4.

Art. 3 – Borse di studio e alloggi

1. UniTrento, sulla base delle risorse disponibili nel proprio bilancio, può prevedere borse di studio riservate agli/alle studenti/studentesse non-UE particolarmente meritevoli, qualora non risultino già beneficiari di altro contributo economico assegnato al medesimo titolo.
2. L'importo delle borse di studio, nonché le risorse complessivamente destinate ad esse e pertanto il numero di borse disponibili per ogni anno accademico, sono stabiliti dal Senato accademico. La borsa di studio è suddivisa in due rate.
3. Eventuali modifiche degli importi delle borse di studio o della loro suddivisione in rate, sia in aumento che in diminuzione, vengono deliberate dal Senato accademico secondo tempistiche che permettano di darne adeguata informazione agli/alle studenti/studentesse. L'importo delle borse di studio già assegnate a una coorte di studenti/studentesse non può essere diminuito.
4. Le borse di studio complessivamente disponibili in ogni anno accademico vengono messe a disposizione delle strutture accademiche e dei corsi di studio, secondo criteri concordati fra il/la Rettore/Prorettrice allo sviluppo internazionale e i/le delegati/e per l'internazionalizzazione di ciascuna struttura accademica. In ogni caso il Senato accademico può fornire linee di indirizzo e criteri al riguardo, anche al fine di favorire l'avvio di iniziative di internazionalizzazione di ulteriori programmi formativi.
5. Lo/la studente/studentessa beneficiario/a di borsa di studio viene esonerato/a dal pagamento dei contributi universitari di iscrizione. Per contro, l'esonero dai contributi universitari non è condizione sufficiente per l'attribuzione della borsa di studio.
6. Alla conclusione di ogni anno accademico sulla base di apposita graduatoria di merito, formulata ai sensi del successivo articolo 4, vengono confermate o meno le borse di studio attribuite a inizio anno accademico.
7. UniTrento individua soluzioni alloggiative per gli/le studenti/studentesse non-UE, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati. In tali convenzioni sono definiti i requisiti, anche in relazione al merito, per l'accesso al posto alloggio e la successiva permanenza nel corso degli anni.

Art. 4 – Requisiti negli anni successivi al primo riguardo a fasce di contribuzione e borsa di studio

1. Nel mese di settembre di ogni anno viene determinato il merito degli/delle studenti/studentesse non-UE, sulla base dei CFU acquisiti in seguito al superamento di esami, entro la data del 10 agosto del medesimo anno.
2. Gli importi dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno successivo sono stabiliti in funzione del merito, di cui al comma precedente.
3. Il prospetto che stabilisce la relazione fra merito acquisito e contributi dovuti viene deliberato dal Senato accademico unitamente all'approvazione del presente regolamento e viene applicato a decorrere dal rinnovo dell'iscrizione all'a.a. 2018/19. Eventuali modifiche al suddetto prospetto sono deliberate dal Senato accademico prima dell'avvio delle sessioni di esami dell'anno accademico.
4. Il merito quantificato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, determina inoltre la conferma o meno per l'a.a. successivo della borsa di studio per gli/le studenti/studentesse che ne erano già beneficiari/e. Nella quantificazione del merito si tiene conto inoltre di eventuali *bonus*, applicati secondo i criteri stabiliti dall'Opera Universitaria.

Art. 5 – Modalità di pagamento dei contributi universitari e di erogazione della borsa di studio

1. Gli/le studenti/studentesse non-UE che devono pagare i contributi universitari, sono tenuti a effettuare i versamenti secondo le scadenze stabilite per le tre rate di tasse previste per la generalità degli/delle studenti/studentesse. L'importo di ciascuna rata è pari a 1/3 del totale dovuto.
2. A fronte di gravi e documentati motivi, nei casi di studenti/studentesse che sono tenuti al pagamento di contributi universitari pari o superiori a 2.000 euro, UniTrento può concedere il differimento della scadenza della seconda rata fino alla scadenza della terza rata. Qualora gli importi dovuti siano pari o superiori ai 4.500 euro UniTrento può concederne il differimento oltre la scadenza della terza rata.
3. Gli/le studenti/studentesse non-UE beneficiari/e di borsa di studio, che prendono iscrizione per la prima



Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le studenti/studentesse non comunitari/e

volta al programma formativo ricevono la prima rata della stessa entro il mese di dicembre. La seconda rata viene erogata entro il mese di maggio dell'anno successivo a condizione che nella sessione di esami di gennaio/febbraio siano stati acquisiti, mediante il superamento di esami, almeno il 50% dei CFU relativi alle attività formative per le quali il corso di studio ha previsto appelli. La borsa di studio viene concessa per un numero di volte pari al numero di anni di durata normale del corso di studio.

4. Gli/le studenti/studentesse non-UE beneficiari/e di borsa di studio che rinnovano l'iscrizione e hanno ottenuto, nell'anno di corso concluso, il merito previsto per il mantenimento della borsa, ricevono la prima rata della borsa di studio con le stesse tempistiche di cui al comma precedente. La seconda rata viene erogata entro il mese di maggio nel rispetto del requisito di cui al comma precedente, determinato rispetto agli appelli complessivamente previsti fino a quel momento dal corso di studio. Lo/la studente/studentessa che, terminato l'ultimo anno di corso regolare, risulti in debito unicamente della prova finale, beneficia in ogni caso per quell'anno dell'intero importo della borsa di studio.
5. Gli/le studenti/studentesse che non soddisfano il requisito di merito di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo, possono comunque ricevere la seconda rata della borsa di studio entro il mese di settembre, qualora ottengano il merito previsto per l'intero anno accademico, alla data del 10 agosto. Nel caso in cui il suddetto requisito non risulti rispettato nemmeno al termine dell'anno di corso, lo/la studente/studentessa non-UE sarà tenuto/a a restituire anche la prima rata della borsa che gli/le è stata erogata a inizio anno accademico.
6. Lo/la studente/studentessa non-UE che rinuncia in modo esplicito agli studi, qualora sia pagante, è tenuto, al pari della generalità degli studenti, al versamento dell'eventuale rateo di contributi per l'ultimo a.a. a cui ha preso iscrizione. Nel caso in cui sia beneficiario/a di borsa di studio, è tenuto/a alla restituzione dell'eventuale quota di borsa già ricevuta nell'a.a., qualora non abbia raggiunto il merito determinato in modo proporzionale ai mesi di iscrizione all'a.a. medesimo.

Art. 6 – Norme finali, entrata in vigore e modifiche

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente. Possono inoltre essere redatte, a cura della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, delle Linee guida a supporto di studenti e studentesse non-UE ai quali si applicano le presenti disposizioni.
2. Il Senato accademico, dopo una prima fase di adozione del regolamento, previa valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate riguardo al reclutamento internazionale e sentita la Consulta dei direttori, può proporre modifiche al regolamento.
3. Qualora le modifiche non comportino cambiamenti strutturali nel modello di contribuzione o nel sistema di attribuzione delle borse di studio qui definiti, il Regolamento viene approvato dal Senato accademico, negli altri casi è richiesta l'approvazione anche del Consiglio di amministrazione.